

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1983

Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — I sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza, per effetto della legge 29 maggio 1967, n. 371, sono tratti non solo dagli allievi dei corsi normali d'Accademia, ma anche dai marescialli dei tre gradi in servizio permanente del Corpo.

Detti sottufficiali infatti, se in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, possono partecipare, a domanda, ad un concorso per titoli e per esami i cui vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso della durata di un anno scolastico, al termine del quale coloro che riportano l'idoneità in tutte le prove d'esame e la sufficienza in attitudine professionale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo.

Tale fonte di reclutamento negli ultimi anni ha presentato un fenomeno negativo connesso alla mancata copertura dei posti messi a concorso.

Si rende, pertanto, necessario estendere la possibilità di partecipare al particolare tipo di concorso anche ai brigadieri in ser-

vizio permanente, in possesso del medesimo titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi normali di Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado, al fine di assicurare una maggiore e più qualificata partecipazione di aspiranti al concorso.

La normativa vigente prevede, come sopra accennato, che i marescialli allievi ufficiali frequentino il corso di reclutamento conservando la posizione di stato ed il grado di sottufficiale.

Tale circostanza rende particolarmente difficili i rapporti con i sottotenenti dei corsi di applicazione, dei quali, peraltro, sono destinati a divenire in breve tempo colleghi, e pone gli anzidetti marescialli allievi in posizione di subordinazione con gli ufficiali di inquadramento, alcuni dei quali sono sottotenenti di complemento, con conseguente comprensibile disagio per gli interessati.

Per ovviare a detti inconvenienti e conservare nello stesso tempo lo stimolo ad ap-

plicarsi con zelo e profitto nello studio, il corso attualmente previsto potrebbe essere suddiviso in due periodi:

nel primo, della durata di circa quattro mesi, sarebbero svolte materie giuridiche e militari, per la preparazione di base degli allievi. Al termine di questo primo quadrimestre i frequentatori sosterebbero gli esami con la conseguente nomina al grado di sottotenente dei promossi. L'esame costituirebbe, fra l'altro, motivo di selezione e di eventuale rinvio degli elementi non idonei;

nel secondo periodo, esclusivamente applicativo, i sottotenenti allievi svolgerebbero materie tecnico-professionali.

Inoltre, al fine di non vanificare i risultati dei concorsi per l'ammissione ai corsi di reclutamento degli ufficiali, si rende necessario attribuire al Ministro delle finanze la facoltà di dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i posti che comunque si siano resi disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori, semprechè non siano trascorsi più di venti giorni dall'inizio dei corsi stessi.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che:

agli articoli 1, 2, 3 e 4, modifica opportunamente le norme contenute negli articoli 2, 5, 7 ed 8 della citata legge n. 371 del 1967 e disciplina (articolo 1) anche l'eventualità del mancato superamento del corso applicativo, da parte dei sottotenenti frequentatori, disponendo che nei loro confronti si applica la normativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (in base alla quale il Ministro può disporre che sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo il sottotenente che non superi il corso ma sia dichiarato idoneo in attitudine professionale);

all'articolo 5, prevede una norma transitoria per la fase di prima applicazione della nuova disciplina, in modo da regolare la decorrenza della nomina a sottotenente dei marescialli che, all'atto dell'entrata in vigore delle nuove norme, si trovino a frequentare il corso di reclutamento, subordinandola a quella conferita nello stesso anno ai provenienti dall'Accademia.

Il disegno di legge non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1967 n. 371, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai brigadieri e dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finan-

za, che abbiano superato un corso di reclutamento di durata non superiore a quattro mesi, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

Gli ufficiali di cui al precedente numero 2, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano un corso applicativo di durata non inferiore a cinque mesi. Al termine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

È consentito ripetere una sola volta il corso applicativo. I sottotenenti, che fossero riprovati per la seconda volta, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e vengono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta. Trova applicazione nei confronti dei predetti la normativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Ai sottotenenti frequentatori del corso applicativo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006 ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« I brigadieri ed i marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale, di cui al numero 2 dell'articolo 2, debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

Inoltre, i brigadieri in servizio permanente devono:

essere muniti di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 3, numero 1, come

sostituito dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1975, n. 725;

aver compiuto sette anni di servizio nel grado, al 31 ottobre dell'anno in cui partecipano al concorso ».

Art. 3.

Nell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Entro venti giorni dall'inizio dei corsi di reclutamento di cui al numero 2 dell'articolo 1, il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili fra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori ».

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso di reclutamento ».

Art. 5.

La nomina a sottotenente in servizio permanente dei marescialli, che hanno superato il corso di reclutamento previsto dalle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, decorre da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da data non anteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

I sottotenenti provenienti dai marescialli così nominati prendono posto in ruolo dopo l'ultimo dei provenienti dall'Accademia e nominati nello stesso anno solare.